

REGOLAMENTO SPECIALE CAROTE

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 9 del 16 ottobre 2012

**COMITATO DI FILIERA PATATE E CAROTE E DI TUTTI GLI ORTAGGI A TUBERO E RADICE, DEGLI ORTAGGI DA FOGLIA E DEGLI ORTAGGI DA FUSTO
SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI L'AQUILA**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Carote ed in particolare i seguenti prodotti:

- Carote da mercato senza foglie sfuse (in sigla “Carote mercato senza foglie sfuse”)
- Carote da mercato senza foglie confezionate (in sigla “Carote mercato senza foglie conf.”);
- Carote da mercato con foglie (in sigla “Carote mercato con foglie”);
- Carote da industria (in sigla “Carote industria”);
- Carote (in sigla “Carote”);
- Carote da mercato senza foglie sfuse da agricoltura biologica (in sigla “Carote mercato senza foglie sfuse bio”);
- Carote da mercato senza foglie confezionate da agricoltura biologica (in sigla “Carote mercato senza foglie conf. bio”);
- Carote da mercato con foglie da agricoltura biologica (in sigla “Carote mercato con foglie bio”);
- Carote da industria da agricoltura biologica (in sigla “Carote industria bio”);
- Carote da agricoltura biologica (in sigla “Carote bio”)

Il lotto minimo negoziabile = 100 Kg

I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

I prodotti oggetto del presente regolamento devono essere conformi alle norme di commercializzazione definite dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche col Regolamento CE n.701/2012 del 30 luglio 2012.

Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al **Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici** che abroga il CEE n. 2092/91, e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007, relativo alle norme di produzione dei prodotti vegetali.

Nel caso di prodotti a “denominazione”, fatte salve le normative vigenti in materia, si fa riferimento allo specifico Disciplinare.

Nel caso di altre certificazioni volontarie di prodotto o di processo, si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall'organismo terzo di certificazione.

Il Soggetto abilitato all'intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti, gli enti certificatori ed il numero di certificazione nel caso di prodotti “da agricoltura biologica”, “DOP”, “IGP” o “a marchio”.

Per i prodotti regolamentati da norme di commercializzazione generale, come previsto dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche, Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti commercializzati.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Calibro
- Origine: Italia, UE, Extra UE
- Confezionamento
- Denominazioni e/o marchi
- Enti e numeri di certificazione
- Altre informazioni (caricamento di un documento)
- Altre caratteristiche
- Lavorazione
- Modalità di coltivazione

Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale:

- Tempi e modalità di pagamento
- Specifiche di consegna e ritiro
- Modalità di risoluzione delle controversie

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Reclami e diritto di rifiuto della merce (deroga all'art. 11 delle disposizioni generali)

L'acquirente ha l'obbligo di ispezionare la merce al momento dello scarico per accertare se l'eventuale presenza di danni fisici e/o di alterazioni parassitarie delle merci, superiori alle tolleranze previste, siano imputabili a fatti insorti durante il trasporto o a fatti preesistenti alla spedizione.

Nel primo caso, l'acquirente ha il diritto di rifiuto della merce nonché di espletare eventuali azioni di rivalsa nei confronti del trasportatore oppure, previo accordo tra le parti, può accettare di lavorarla comunque e comunicare successivamente la lavorazione la percentuale di merce difforme.

Nel secondo caso, l'acquirente ha il diritto di rifiuto della merce e le operazioni di scarico non vanno iniziate. Se avviate vanno interrotte. All'una o all'altra decisione deve fare immediatamente seguito la comunicazione prima telefonica e poi per telefax o via e-mail di quanto riscontrato a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. e alle parti. A contatto avvenuto, e salvo diverso accordo tra le parti, la merce va scaricata. Non oltre le 4 ore lavorative dal completamento dello scarico

l'acquirente è tenuto ad inviare al fornitore una seconda comunicazione telegrafica, o telefax o via e-mail in cui i presunti danni siano descritti in modo circostanziato e documentato e sia altresì quantificata la percentuale in peso della merce alterata e comunque deprezzanti la merce.

Il venditore è tenuto a dare risposta telegrafica o telefax o via e-mail entro e non oltre le 9 ore lavorative dalla ricezione della contestazione scritta.

In attesa di transazioni tra le parti, o fino alla conclusione dell'eventuale arbitrato, da richiedere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 il compratore ne diviene consegnatario con l'obbligo di adottare, in siffatta veste, ogni accorgimento atto a garantire la razionale conservazione della merce stessa mantenendo inalterati gli involucri ed intatti piombi, sigilli, etichette e quant'altro presente ai fini dell'individuazione dell'origine delle patate.

Se, successivamente allo scarico, l'Acquirente dovesse riscontrare ulteriori difformità tra la merce scaricata e le relative specifiche quantitative e qualitative pattuite – rilevabili dal contratto telematico inviato da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. alle parti via e-mail - la conseguente contestazione va fatta non oltre il 2° giorno lavorativo da quello dello scarico, mediante telegramma, o fax o e-mail.

Anche in tale contestazione vanno analiticamente specificate le difformità riscontrate indicandone, per ciascuna tipologia, i più probabili valori percentuali rapportati alla quantità di merce consegnata.

Il venditore è a sua volta tenuto a dare risposta non oltre le 9 ore lavorative successive alla ricezione della contestazione.

In attesa di accordi fra le parti o, fino alla conclusione dell'arbitrato, la merce resterà nella disponibilità del venditore ed il compratore ne diverrà consegnatario con l'obbligo di non alterare adottare, in siffatta veste, ogni accorgimento atto a garantire l'identificazione e la razionale conservazione della merce stessa, con diritto alla rivalsa delle spese sostenute.

Analisi e campionamento (integrazione alla parte III delle disposizioni generali)

L'analisi ed il campionamento della merce viene eseguita secondo la pratica corrente dalle due controparti. In caso di discordanza nei risultati ottenuti, è facoltà di una o tutte e due le parti di richiedere l'analisi dal competente Laboratorio d'Analisi ove ha sede il Comitato di Filiera o da altri Laboratori autorizzati. Per l'espletamento degli accertamenti diagnostici, i laboratori convenzionati sono:

1. Istituto Abruzzese per la Qualità – Azienda Speciale della Camera di Commercio dell'Aquila, con sede nel Nucleo Industriale di Bazzano (tel. 0862.4416.90)
2. Istituto di Patologia Vegetale (o Osservatorio fitopatologico di Pescara)
Istituto di Entomologia Agraria di (o Osservatorio fitopatologico di Pescara)

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole:

1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale di L'Aquila;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.